

## Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di DPI per la fornitura di FFP2-FFP3 per le AASS della Regione Toscana ed ESTAR.

### CHIARIMENTI n. 4 prot 23159 del 27/04/2022

#### Quesito n. 1

Si richiede se in fase di caricamento dell'offerta, sia obbligatorio caricare un esame che attesti l'assenza di lattice e nickel all'interno del prodotto

#### Risposta n.1

Gli OO.EE. devono fornire una specifica dichiarazione che non sono presenti allergeni e lattice, o renderne evidenza di questo nella documentazione tecnica, oppure indicare di cosa sono fatti i vari elementi (compreso gli elastici) delle mascherine. Nel caso dei test in questione, si faccia riferimento espressamente al lattice.

#### Quesito n. 2

Poiché l'assegnazione sarà effettuata ai primi 3 aggiudicatari in graduatoria nelle percentuali 50%/30%/20%, chiediamo conferma se il quantitativo che il fornitore deve essere in grado di fornire entro 3 giorni dal primo ordinativo di fornitura sia da calcolare sulla base del quantitativo mensile totale o in base al quantitativo mensile e della percentuale di assegnazione degli importi di fornitura. Per le FFP2, secondo il calcolo, il quantitativo dovrebbe essere di 1.200.000pz, secondo il calcolo basato sulle percentuali di assegnazione, di 600.000 per il primo in graduatoria, 360.000 per il secondo e 240.000 per il terzo.

#### Risposta n.2

Considerata l'attuale situazione del mercato si rettifica il capitolato di cui all'

#### **ART. 11 - PRONTA CONSEGNA e TERMINI DI CONSEGNA**

La frase di seguito indicata la si consideri come NON SCRITTA. (salvo il restante dell'articolo)

“L' operatore economico deve essere in grado di consegnare un quantitativo pari ad un mese del fabbisogno espresso in gara entro 3 giorni lavorativi dall'emissione del primo ORDINATIVO DI FORNITURA.”

#### Quesito n. 3

si chiede a codesta Amministrazione:

- conferma che la procedura di gara sarà soggetta, in fase di aggiudicazione e in base al numero di offerte ammesse, alle disposizioni di cui all'art. 97 commi 2 e 2-bis del d.lgs. 50/2016.

#### Risposta n.3

Si corregge il disciplinare come segue:

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3- 2 e 2 bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

#### **Quesito n. 4**

Quantitativi ordinabili minimi e massimi (per i lotti 1,2 e 3)

#### **Risposta n.4**

Si riporta quanto indicato all'art.10 del capitolato tecnico.

L'ESTAR/Azienda Sanitaria si impegna ad emettere ordinativi del valore non inferiore ad euro 20,00.

Nel caso in cui si presenti la necessità di ordinativi di importo inferiore a tale cifra, il Fornitore potrà addebitare all'Amministrazione le spese di spedizione per un importo del valore massimo di euro 10,00.

Non sono previsti quantitativi massimi ordinabili.

I fabbisogni presunti biennali sono indicati nel capitolato

#### **Quesito n. 5**

E' possibile fornire le mascherine imbustate singolarmente in box di 50 pz?

#### **Risposta n.5**

Come meglio specificato dal Capitolato Tecnico e più precisamente all'art. 5 ogni DPI deve essere ripiegato, confezionato singolarmente, marcato secondo il Regolamento (UE) 2016/425 e UNI EN 149:2009, EN149:2001+A1:2009. Quindi è possibile purché ci siano 50 buste contenenti ciascuna una sola mascherina all'interno del box proposto.

#### **Quesito n. 6**

Si chiede a codesta Amministrazione se venga definito in forma chiara ed esplicita l'ambito di applicabilità dei CAM anche per mascherine filtranti, dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici (più volte citate sia nel DM del 30/06/2021, pubblicato in G.U. n° 167 del 14/07/2021, che nel suo Allegato 1 – CAM), e quindi il possesso obbligatorio dei Criteri Ambientali Minimi ai fini di partecipazione a gare

pubbliche per i prodotti oggetto di fornitura di cui alla presente gara “Mascherine semifacciali filtranti, DPI, monouso, nome tecnico FFP2 NR”.

**Risposta n.6**

Si conferma quanto già riportato nella Risposta n. 1 del chiarimento Prot 20615:

Alla data odierna, riguardo i dispositivi da offrire in gara (maschere semifacciali filtranti D.P.I. monouso), non risulta che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, abbia definito, con proprio decreto, i criteri ambientali minimi (cd. C.A.M.). Di fatto, il DM 30/06/2021 rimandando l'applicazione dei C.A.M. ai D.P.I. e mascherine ad un successivo decreto ad hoc, si riferisce esclusivamente a "Forniture e noleggio di prodotti tessili" ed al "Servizio di restyling e finissaggio dei prodotti tessili". Pertanto valgono i requisiti richiesti all'art. 5 del Capitolato Tecnico.

F.to Il Direttore UOC Beni Economici e Arredi  
Dott. Antonio Riccò